



ATTO N. DD 6046

DEL 01/10/2024

Rep. di struttura DD-UC1 N. 1266

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: Strada Provinciale n. 87 di “Bosconero” dal Km. 12+833 al Km. 12+915 in territorio dei Comuni di Rivarolo C.se e Bosconero (TO) per lavori di scavo per posa di linea elettrica interrata. Ordinanza di regolamentazione e modifica della circolazione stradale con istituzione di obblighi e limitazioni al transito mediante rallentamento della tratta stradale con riduzione della velocità a 30 Km/h e con istituzione del divieto di sorpasso e impiego del senso unico alternato (prat. n. 111523) .

Premesso che:

- la ditta S.I.L.E.S. S.r.l. con sede in via Torino 23 , Volpiano (TO) in data 17/09/2024 ha formula to istanza per la modifica delle condizioni viarie per poter eseguire i lavori di scavo per posa di linea elettrica interrata lungo la S.P. 87 di “Bosconero” dal Km. 12+833 al Km. 12+915 in territorio dei Comuni di Rivarolo C.se e Bosconero (TO);
- Committente dei Lavori : E-Distribuzione S.p.a.;
- Referente di cantiere : Sig. Mauro Surra c/o S.I.L.E.S. con sede in via Torino 23 , Volpiano (TO);
- Responsabile della sicurezza : Sig. Riccardo Cerri;

Ciò premesso si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, all’emissione di ordinanza al restringimento della tratta stradale con riduzione della velocità a 30 Km/h e con istituzione del divieto di sorpasso e impiego del senso unico alternato con utilizzo di impianto semaforico da cantiere o da movieri, lungo la S.P. S.P. 87 di “Bosconero” dal Km. 12+833 al Km. 12+915 in territorio dei Comuni di Rivarolo C.se e Bosconero (TO), per lavori di scavo per posa di linea elettrica interrata a far data dal 07/10/2024 al 11/10/2024 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 01 geom. Maurizio SCARPARO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;



- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare il restringimento della tratta stradale con riduzione della velocità a 30 Km/h , istituzione del divieto di sorpasso e impiego del senso unico alternato con utilizzo di impianto semaforico da cantiere o da movieri, lungo la S.P. 87 di "Bosconero" dal Km. 12+833 al Km. 12+915 in territorio dei Comuni di Rivarolo C.se e Bosconero (TO) per lavori di scavo per posa di linea elettrica interrata a far data dal 07/10/2024 al 11/10/2024 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Ditta esecutrice dei Lavori: S.I.L.E.S. S.r.l. con sede in via Torino 23 , Volpiano (TO)
- Committente dei Lavori : E-Distribuzione S.p.a.
- Referente di cantiere : Sig. Mauro Surra c/o S.I.L.E.S.
- Responsabile della sicurezza : Sig. Riccardo Cerri

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso



tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 01/10/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani